



SENT. 60/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Luciano CALAMARO Presidente

Domenico GUZZI Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Erika GUERRI Primo Referendario relatore

ha pronunciata la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio sull'appello n. 54161 del registro di segreteria, proposto da:

- Camelia Uberti e Laura Pedercini, in proprio e in qualità di rappresentante *pro tempore* di Crown Dynamic S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Scalzi e Domenico Grande Aracri, con elezione di domicilio in Roma presso A. Corace alla via della Balduina n. 28,

**nei confronti di**

- Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*,

- Procura Generale presso la Corte dei conti, in persona del

Procuratore generale *pro tempore*,

**avverso**

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Regione Calabria n. 209, depositata il 14.3.2018 e notificata il 26.9.2018.

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, in data 26 novembre 2019, il relatore, Primo Referendario Erika Guerri, l'avv. Francesco Scalzi e l'avv. Domenico Grande Aracri, in rappresentanza degli appellanti, e il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, dott.ssa Paola Briguori.

**FATTO**

1. Con sentenza n. 209/2018, depositata il 14.3.2018, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, in accoglimento della domanda della Procura regionale, ha dichiarato la revocatoria e la conseguente inefficacia nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico (amministrazione danneggiata)

- dell'atto dispositivo a rogito del notaio Chiara Grazioli del 25 novembre 2005, rep. n. 19756/7372, nota di trascrizione al registro generale con il n. 41444, rep. 26487, con il quale Camelia Uberti, coniugata in regime di separazione dei beni, aveva venduto a Crown Dynamics S.r.l. (con legale rappresentante la figlia Laura Pedercini) la proprietà del seguente immobile: fabbricato sito nel comune di Cologno (BS) alla via Chiari n. 39 iscritto al N.C.T. al foglio 20, particella 100, subalterno 15;
- dell'atto dispositivo a rogito del notaio Chiara Grazioli

dell'8.7.2015, rep. n. 19638/17297, nota di trascrizione al registro generale n. 23927, rep n.15506, con il quale Camelia Uberti, coniugata in regime di separazione dei beni, aveva venduto alla figlia Laura Pedercini i seguenti immobili:

- fabbricato sito nel comune di Cologne (BS) alla via Roma, iscritto al N.C.T. al foglio 14, particella 10 sub 4, consistenza vani 8,5;
- fabbricato sito in Cologne (BS) alla via Roma n. 13, iscritto al N.C.T. al foglio 14 particella 8, sub 1, consistenza vani 6;
- fabbricato sito nel comune di Cologne (BS) alla via Roma n. 3, iscritto al N.C.T. al foglio 14 particella 8 sub 2 consistenza 23 mq.

2. L'azione revocatoria era stata avviata dalla Procura regionale a tutela delle ragioni del credito erariale nascenti dalla sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria n. 2/2012 del 25 gennaio 2012 con la quale, fra l'altro, Camelia UBERTI, era stata condannata a pagare, in favore del Ministero dello Sviluppo economico, l'importo di euro 1.136.467,49, condanna inizialmente confermata dalla III Sezione di appello con sentenza n. 534/2014 e, successivamente, ridotta nella misura di euro 665.887,76 in sede di revocazione dalla stessa Sezione con sentenza n. 143/2017 (l'ulteriore ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile dalla medesima Sezione con sentenza n. 260/2018). Infine, il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 143/2017 è stato dichiarato inammissibile (sentenza n. 32179/2019).

Il giudice di primo grado riconosceva che gli atti di liberalità pregiudicavano le ragioni del credito erariale rendendo più gravoso il suo soddisfacimento e accoglieva integralmente l'azione, dopo aver:

(a) accertato la legittimazione del Procuratore regionale a svolgere l'azione revocatoria dinanzi al giudice contabile, ancorché in una posizione di co-legittimazione con quella intestata al creditore danneggiato;

(b) affermato la giurisdizione del giudice contabile sulla base della considerazione che l'azione, poiché tende a realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali in funzione strumentale e accessoria rispetto all'azione di responsabilità, può essere esercitata nel quadro di un giudizio in atto, ma anche dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna;

(c) rigettato l'eccezione di carenza di competenza territoriale affermando che il credito erariale a tutela del quale la Procura regionale aveva instaurato il giudizio revocatorio traeva fondamento da una sentenza confermata dal giudice di secondo grado - peraltro riconoscendo che non rilevava la pendenza all'epoca del giudizio per revocazione di tale sentenza dinanzi la medesima sezione -;

(d) rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della sig.ra Uberti, in quanto citata e condannata in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di OMISSIS -;

(e) rigettato l'eccezione di nullità della citazione per non essere stata preceduta dall'invito a dedurre e dichiarata non rilevante nel giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86 c.g.c. per contrasto

con gli artt. 3 e 111 Cost.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Camelia UBERTI e Laura PEDERCINI, in proprio e in qualità di legale rappresentante *pro tempore* di Crown Dynamics S.r.l.

In via preliminare, hanno censurato il mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione della Procura regionale, che non sarebbe stata legittimata ad agire dopo che si era definitivamente cristallizzato il credito nei confronti dell'Amministrazione, nonché dell'eccezione di incompetenza territoriale della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria. A quest'ultimo proposito, hanno evidenziato che all'epoca dell'introduzione dell'azione, si era già formato il giudicato sulla sentenza di appello e non soltanto su quella di primo grado. Ciò, avrebbe radicato la competenza territoriale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.

Con il secondo motivo hanno lamentato l'erroneità della sentenza per non avere rilevato la carenza di legittimazione passiva della sig.ra Uberti, in quanto l'azione della Procura regionale sarebbe stata svolta nei confronti delle società e non della sua amministratrice.

Con il terzo motivo hanno censurato la sentenza per non avere rilevato l'infondatezza dell'azione per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della stessa.

Hanno, conseguentemente, chiesto l'annullamento o la riforma della gravata sentenza e il rigetto dell'azione revocatoria.

4. Con conclusioni rassegnate in data 15 novembre 2019, la Procura

generale ha chiesto il rigetto dell'appello.

5. All'udienza del 26 novembre 2019, le parti hanno esposto il contenuto dei rispettivi scritti e ne hanno chiesto l'accoglimento.

Considerato in

### **DIRITTO**

1. L'appello non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

2. Secondo gli appellanti, la Procura regionale non avrebbe avuto la legittimazione ad agire in revocatoria ai sensi dell'articolo 73 c.g.c, alla luce dei precedenti della Corte di cassazione e della Corte dei conti, in considerazione del fatto che il credito erariale era accertato da una sentenza della Corte dei conti già passata in giudicato (anche in appello). Per cui, solamente l'Amministrazione danneggiata (nel caso di specie, il Ministero dello Sviluppo economico) avrebbe potuto attivare l'azione revocatoria, atteso che dopo la sentenza definitiva che ha riconosciuto il credito in capo a un soggetto pubblico, sarebbe soltanto quest'ultimo legittimato ad agire a tutela di esso.

In definitiva, poi, secondo gli appellanti dopo la sentenza di condanna le uniche prerogative della Procura contabile sarebbero quelle contenute nella parte VII, titolo I, capo II del c.g.c. che assegnano al requirente il potere di vigilanza e/o di indirizzo sull'esecuzione.

La censura è destituita di ogni fondamento.

Anzitutto, bisogna chiarire che il Pubblico ministero della Corte dei conti è abilitato a promuovere una delle azioni a tutela delle ragioni di un credito erariale, non solo quando tale credito sia "litigioso" (credito ancora virtuale, la cui esistenza e consistenza sono ancora sottoposte al

vaglio giudiziale), ma anche quando il credito si sia già consolidato attraverso il passaggio in giudicato della statuizione di condanna. In proposito, le SS.UU. della Corte di cassazione hanno reiteratamente chiarito che vi è una «*colegittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria*» in capo al Pubblico ministero della Corte dei conti e all'amministrazione riconosciuta danneggiata all'esito di un giudizio di responsabilità amministrativa (ordinanza n. 14792 del 19/7/2016 e n. 20597 del 9/9/2013). Il primo «[...] titolare, non del diritto credito, ma dell'azione di responsabilità per danno erariale [...] è legittimato all'azione revocatoria in funzione strumentale all'azione di responsabilità amministrativo-contabile attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti, sicché, correlativamente, la giurisdizione della Corte dei conti per la revocatoria da lui promossa trova ragione in tale rapporto di strumentalità»; la seconda, invece, in quanto titolare di ragioni risarcitorie conseguenti alla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di conti nel giudizio di responsabilità, potrebbe agire, allorquando non reputi di intervenire nel giudizio promosso dal Pubblico ministero della Corte dei conti a tutela della garanzia patrimoniale, con azione revocatoria ordinaria davanti alla giurisdizione ordinaria.

In altri termini, il giudicato sulla condanna risarcitoria, da un lato, consente all'Amministrazione danneggiata di attivarsi autonomamente per intraprendere iniziative strumentali al soddisfacimento del diritto giudizialmente riconosciuto, dall'altro, non sterilizza le possibilità del Pubblico ministero di reagire a fronte di operazioni negoziali del condannato destinate a elidere o attenuare la

garanzia patrimoniale. Ciò, peraltro, è in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (più di recente, cfr. Sez. I App. sent. 188/2020; Sez. II App. n. 236/2020).

Nel caso di specie, peraltro, le argomentazioni della difesa muovono dall'equivoco di vertere nella fase dell'esecuzione della sentenza di condanna, mostrando di ignorare la *ratio* dell'azione revocatoria, che è quella di conservare la garanzia patrimoniale in capo al creditore. Non è certo la collocazione sistematica dell'art. 73 c.g.c. - tanto enfatizzata dalle appellanti - a escludere la facoltà del pubblico ministero della Corte di conti di esercitare azioni volte a conservare la garanzia del credito erariale anche dopo che l'esito del giudizio sia divenuto definitivo.

3. Sempre con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno riproposto la censura riguardante la competenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria a provvedere, ritenendo che il giudice territorialmente competente a conoscere della controversia fosse la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio. E ciò in quanto il credito a tutela del quale l'azione è stata proposta sarebbe riconducibile alla sentenza di condanna, resa in sede di appello, con la quale è stato esitato il giudizio di responsabilità amministrativa - con successiva parziale conferma in sede di revocazione - e non già, come invece ritenuto dal primo giudice, alla sentenza di primo grado poi oggetto di gravame.

In definitiva, secondo gli appellanti, poiché il giudicato si sarebbe formato sulle statuizioni contenute nella sentenza di secondo grado, la

competenza territoriale si radicherebbe alla sede del Giudice d'appello, cioè presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.

L'eccezione è palesemente infondata. Essa è (ancorché in modo inespresso) incentrata su un'erronea prospettiva, che valorizza l'elemento geografico di maturazione del giudicato di condanna: poiché l'obbligazione risarcitoria è venuta ad assumere i suoi tratti caratterizzanti in seguito alla pronuncia del giudice di appello che ha esitato il giudizio di responsabilità amministrativa, allora troverebbe applicazione il criterio di cui all'art. 20 c.p.c. che, per le cause relative a diritti di obbligazione, prevede, quale foro facoltativo (fra l'altro) quello del giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio.

Invero, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in relazione a una azione revocatoria, elemento condizionante è la natura accessoria e strumentale che connota tutte le azioni a tutela delle ragioni del credito erariale (Cass. SS.UU., sent. n. 11073 del 3/7/2012 e ord. n. 22059 del 22/10/2007).

Il codice di giustizia contabile, nel disciplinare la competenza territoriale degli organi della giurisdizione contabile (art. 18), non prende in considerazione l'evenienza di modificazioni della competenza per ragioni di connessione (se non per l'ipotesi particolare riguardante i giudizi nei quali un magistrato della Corte dei conti assuma la qualità di parte; così, art. 18, comma 4) (così, Sez. II App. n. 236/2020).

Per tale ragione, occorre avere riguardo, in base al rinvio contenuto

nell'art. 7, comma 2, c.g.c., alle previsioni contenute nel codice di procedura civile. In base all'art. 31 di tale codice, la domanda accessoria può essere proposta dinanzi al giudice territorialmente competente per la domanda principale. Applicando tale criterio, è irrilevante valutare su quale statuizione si sia formato il giudicato (quella del giudice di primo grado o quella del giudice di appello) o discutere del grado di prevalenza della pronuncia del giudice del gravame su quella del giudice di prime cure, assumendo rilievo esclusivo il criterio di individuazione del giudice competente a conoscere l'azione di responsabilità (domanda principale) dal quale ha, poi, tratto origine il credito erariale ritenuto da tutelare attraverso l'azione revocatoria. Va, dunque, confermato il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.

**4.** Col successivo motivo di gravame, si è censurata la sentenza di primo grado per non avere rilevato la carenza di legittimazione passiva della signora Camelia Uberti.

In particolare, le appellanti hanno dedotto che la sig.ra Uberti sarebbe stata citata e condannata in qualità di legale rappresentante di OMISSIS, per cui non sarebbe stata condannata personalmente e il suo patrimonio non potrebbe essere coinvolto.

Al riguardo, va rilevato che nell'originaria domanda, oggetto della pronuncia n. 2/2012 della Sezione Calabria, la sig.ra Camelia Uberti veniva citata sia in proprio sia in qualità di socio della Crown Power Train S.r.l., a sua volta socio della Crown Power Transmission S.r.l., membro del Consiglio di amministrazione di quest'ultima società

nonché quale amministratore unico di OMISSIS e, la conseguente sentenza, la condannava a pagare in tali vesti, al Ministero dello Sviluppo economico, l'importo di euro 1.136.467,49.

Ciò è confermato nell'ultima pronuncia resa dalla Sezione III di appello in sede di revocazione (sentenza n. 260/2018) ove si esplicita “[n]el corso dei ripetuti giudizi [...] si è avuto modo di approfondire che limpidamente la Corte dei conti ha configurato la responsabilità [...] della Uberti per averl[a] riconosciut[a] personal[e] protagonist[a] di un meccanismo che ha determinato lo sperpero - sotto il profilo della percezione e dell'evidente sviamento dal fine cui era destinato - del pubblico denaro, articolato sulla predisposizione in proprio, benché nella [sua] qualità di legal[e] rappresentant[e] delle società formali destinatari dei fondi pubblici, di documentazione inaffidabile o falsa in ordine alle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di investimento” (sottolineatura aggiunta).

Pertanto, è fuor di dubbio che sussista la legittimazione passiva della sig.ra Uberti nel presente giudizio e che il suo intero patrimonio debba essere esposto alla garanzia del credito erariale, peraltro al riguardo assolutamente non rilevando le affermazioni contenute negli scritti difensivi della Procura generale depositati nell'ambito del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 143/2017, risoltosi con declaratoria di inammissibilità.

5. L'ultimo motivo di gravame attiene all'infondatezza nel merito dell'azione revocatoria, ove parte appellante ha censurato la gravata sentenza per non avere rilevato l'insussistenza dei requisiti dell'azione, quali l'*eventus damni*, la *scientia fraudis* e il *consilium fraudis*.

5.1. Dal punto di vista dell'*eventus damni* la signora Uberti ha addotto circostanze volte a minimizzare il peso della vendita degli immobili *de quibus*, assumendo che l'alienazione a Crown Dynamics S.r.l. avrebbe riguardato un immobile che sarebbe di difficile trasferimento e, allo stato, poco appetibile sul mercato (un capannone industriale), nonché oggetto di mutuo - e, quindi, di un credito privilegiato in favore della OMISSIS - e che l'ulteriore cessione di beni alla figlia Laura Pedercini atterrebbe alla sola metà di un immobile. A suo dire, sarebbero sufficienti gli altri immobili cointestati tra la sig.ra Uberti e il fratello a soddisfare l'intera pretesa erariale, peraltro dimezzata in sede di revocazione.

Al riguardo, non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni del primo giudice, stante l'assenza di prospettazioni difensive idonee a modificare il risultato dell'apprezzamento ivi svolto.

Occorre, infatti, considerare che le vendite del capannone industriale in favore di Crown Dynamics S.r.l., di cui è legale rappresentante la figlia Laura Pedercini, e degli ulteriori immobili - tra cui due appartamenti - alla stessa Laura Pedercini, compiute nel luglio e nel novembre 2015, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, integrano atti dispositivi che hanno inciso sulla quantità del patrimonio immobiliare della sig.ra Uberti.

Detti atti hanno, indubitabilmente, ridotto la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.

In proposito, non può essere ignorato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. sentt. n. 3470 del 15.2.2007 e n.

20813 del 27.10.2004), ai fini del buon esito dell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore non deve essere tale da rendere impossibile la soddisfazione del credito, in ragione della totale compromissione della consistenza patrimoniale, ma è sufficiente che renda il soddisfacimento del credito maggiormente difficoltoso (più di recente, Cass. ordd. n. 16221 del 18.6.2019 e n. 19207 del 19.7.2018).

In altri termini, poiché l'azione revocatoria ordinaria tutela l'interesse del creditore non solo alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, ai fini del fausto esperimento dell'azione è sufficiente la dimostrazione da parte del creditore della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. sent. n. 5105 del 9.3.2006).

Nel caso di specie, analizzando le visure versate in atti dalla Procura regionale, a seguito degli atti di vendita, si è generata una condizione patrimoniale della condannata significativamente deteriorata.

Inoltre, parte appellante non ha dato prova che il patrimonio residuo della sig.ra Uberti sia di dimensioni tali da soddisfare le ragioni del credito (Cass. Civ. Sez. III n.7767/2007), avendo solo affermato che i beni cointestati tra quest'ultima e il fratello sarebbero stati sufficienti a soddisfare l'intero danno erariale (quale risultante all'esito della sentenza n. 143/2017). Pur accedendo alle allegazioni difensive e,

ritenendo, quindi, non effimera la consistenza del patrimonio residuo dopo gli atti di alienazione, una cospicua porzione del patrimonio immobiliare è stata chiaramente sottratta alla garanzia generica dell'obbligazione risarcitoria.

In definitiva, sussiste l'obiettiva attitudine lesiva delle operazioni negoziali realizzate dalla sig.ra Uberti in favore della figlia, avendo generato un peggioramento rilevante delle sue potenzialità soddisfatto.

**5.2.** Riguardo, poi, all'elemento psicologico, questo è stato negato dalle difese in ragione della circostanza che la debitrice avrebbe venduto i beni senza alcun intento fraudolento e che il terzo (la figlia) li avrebbe acquistati a titolo oneroso.

Ebbene, come già ben rilevato dal giudice di primo grado, nella prospettiva dell'azione revocatoria esercitata dal Procuratore regionale acquista una particolare importanza il requisito della anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi impugnati, rilevando tale circostanza sotto il profilo della *scientia damni* del debitore e del *consilium fraudis* del terzo.

Infatti, ai sensi dell'art. 2901 nn. 1 e 2 c.v., c.c., se l'atto dispositivo a titolo oneroso è successivo al sorgere del credito si ritiene necessaria e sufficiente in capo al debitore la semplice consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, la cui prova può essere desunta anche in via presuntiva (Cass. Sez. I, n. 1904/2000).

Proprio di recente tale profilo è stato ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato che, quando l'atto di disposizione sia successivo

al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'*actio pauliana* è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.

La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni semplici, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass., ord. n. 16221 del 18.6.2019).

Orbene, nel caso di specie, come osservato dal primo giudice, non v'è dubbio che la *scientia damni* del debitore possa desumersi dalla conoscenza della sentenza di condanna passata in giudicato (sentenza Sez. giur. Calabria n. 2/2012 e, poi, Sez. III App. n. 534/2014). Ne consegue che è stato provato che la sig.ra Uberti era intenzionata a sottrarre beni alla garanzia del creditore.

Inoltre, è indiscutibile che anche la figlia Laura Pedercini, acquirente in proprio e quale legale rappresentante della Crown Dynamic S.r.l., ossia di una società del gruppo di famiglia Crown Power Train S.r.l., fosse perfettamente a conoscenza e consapevole delle vicende giudiziarie della madre - che era stata anche arrestata a seguito di esse e che sono state oggetto di clamore sulla stampa - e, di conseguenza, del pregiudizio che sarebbe stato arrecato alle ragioni dell'Amministrazione creditrice con la sottrazione di beni alla garanzia patrimoniale del creditore.

Conclusivamente, l'esame del contesto e la scansione temporale,

indubbiamente, confermano la sussistenza della *scientia damni*. La circostanza che le vendite siano state perfezionate dopo il consolidamento del debito nascente dall'azione di responsabilità amministrativa, quando era ragionevolmente imminente l'avvio della procedura esecutiva, costituisce inequivoco indice di tale consapevolezza.

Né, peraltro, risultano allegate circostanze fattuali in grado di fornire, in termini obiettivi, una giustificazione alternativa a tali operazioni negoziali.

**6. Conclusivamente, devono ritenersi infondate le ragioni di doglianza e, per l'effetto, la sentenza oggetto di gravame deve essere confermata.**

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Pone a carico delle appellanti le spese del giudizio che si liquidano, in favore dello Stato, in euro 128,00 (CENTOVENTOTTO/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2019.

**L'Estensore**

**Il Presidente**

Erika Guerri

Luciano Calamaro

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 22 FEB. 2021

Il Dirigente

